

« L'esattore può revocare la nomina dei propri ufficiali e messi, salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'articolo 111, e per giustificati motivi possono il procuratore del Re e l'Intendente di finanza ritirare la loro autorizzazione.

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento dall'onorevole Braschi:

« Dopo il secondo comma sostituire :

Per l'esecuzioni e per la notificazione delle cartelle e di avvisi l'esattore nomina uno o più ufficiali esattoriali che per compiere le loro funzioni devono essere autorizzati dal procuratore del Re.

Per giustificati motivi l'esattore può revocare la nomina dei propri ufficiali esattoriali ed il procuratore del Re ritirarne l'autorizzazione, fermo restando il loro diritto di ricorso a norma dell'articolo 111 della presente legge ».

L'onorevole Braschi ha facoltà di svolgerlo.

BRASCHI. Mi son sentito rivolgere la preghiera di ritirare questo emendamento perchè troppo complicato. È stata invece la ragione della troppa complicazione del testo della legge che mi ha suggerito l'emendamento. Difatti l'articolo 22 viene ad introdurre una distinzione tra messi ed ufficiali esattoriali, e porta in ballo due autorità diverse, una tecnica ed una giudiziaria, l'Intendenza ed il procuratore del Re, per creare due figure diverse di impiegati, cioè il pubblico ufficiale ed il semplice impiegato. Questo semplice impiegato ha poi delle mansioni che si confondono nel loro carattere con quelle del pubblico ufficiale, perchè egli è incaricato della notifica e degli avvisi. Ora la notifica è proprio la base di qualsiasi procedura e gli avvisi sono essi pure la base della procedura mobiliare e, per analogia col procedimento civile, rappresentano in un certo qual modo il precetto, proprio cioè la base dell'esecuzione. Per cui a me pare che per togliere queste complicazioni maggiori, per questo intervento di autorità diverse e per queste due figure di impiegati, quando il carattere del loro ufficio è identico, si potrebbe accettare il mio emendamento, dando, così per la notifica come per l'esecuzione, l'incarico agli ufficiali esattoriali nominati, per dar loro quella autorità che è necessaria per atti delicati che possono, come dicevo, essere la base di atti giudiziari del procuratore del Re e non dell'intendente di finanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini Augusto.

MANCINI AUGUSTO. L'emendamento dell'onorevole Braschi mi pare che involga due questioni: una è la possibilità di notificare le cartelle e gli avvisi per mezzo di messi autorizzati dall'intendente di finanza, una figura nuova, egli ha detto. Effettivamente io, sostenendo il testo del Governo che è accettato anche dalla Commissione, faccio presenti le ragioni di carattere pratico ed anche economico per cui questa prima parte della notificazione (ancorchè in rapporto giuridico essenziale, come ha detto l'onorevole Braschi, con la parte del precetto successivo) può benissimo essere affidata a persone debitamente autorizzate, ma che non è necessario siano ufficiali esattoriali. Si tratta di un puro atto materiale. Quindi su questo non sono d'accordo con l'onorevole Braschi.

Invece sono d'accordo con lui sulla seconda questione, che è più grave. Nell'ultimo comma dell'articolo 22 si ammette che l'esattore possa sempre revocare la nomina dei propri ufficiali o messi, e invece si obbligano l'intendente di finanza e il procuratore del Re a giustificare le ragioni della loro revocazione.

È giustissimo, come garanzia del personale esattoriale che anche l'esattore per giustificato motivo possa far questo, ma con viene richiamarsi alla disposizione generale dell'articolo 111. È dunque da accettarsi il testo della Commissione mettendone però in chiaro tutto il valore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol esporre il parere della Commissione?

UBERTI, *relatore*. Sulla prima parte dell'emendamento all'articolo 22 pure rilevando la differenza fra messo esattoriale e ufficiale esattoriale, osservo che quando nella legge è stabilito che anche il messo esattoriale può notificare le cartelle e il precetto, ciò ha naturalmente conseguenze giuridiche, e quindi non si incorre nella difficoltà che il messo esattoriale non possa notificare il precetto.

Circa il secondo emendamento, ritengo inutile l'aggiunta per giustificati motivi, quando è affermato il diritto di ricorso dell'impiegato esattoriale licenziato alla Commissione di cui all'articolo 111 del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione mantiene il suo testo?

UBERTI, *relatore*. Sì.